



COMUNE DI CENTO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E CONTRATTI

Sede: Vicolo Sant'Agostino, 6/a - 44042 CENTO (FE)

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DI CENTO (FE)
PER LA DURATA DI CINQUE ANNI (periodo 01.07.2023–
30.06.2028) – CIG 9842417B71**

DISCIPLINARE DI GARA.....	
PREMESSE.....	
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	
2.2 CHIARIMENTI.....	
2.3 COMUNICAZIONI.....	
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	
3.1 DURATA.....	
3.2 OPZIONI E RINNOVI.....	
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	
5. REQUISITI GENERALI.....	
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	
7. AVVALIMENTO.....	
8. SUBAPPALTO.....	
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	
10. <i>[FACOLTATIVO]</i> SOPRALLUOGO.....	
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	
14.5 CAMPIONI <i>[IN CASO DI RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI CAMPIONI]</i>	
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	
15. OFFERTA TECNICA.....	
16. OFFERTA ECONOMICA.....	

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	
24. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DI CENTO (FE) PER LA DURATA DI CINQUE ANNI (periodo 01.07.2023–30.06.2028) – CIG 9842417B71

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 516 del 26/05/2023 l’Ufficio Sport del Settore 2 Servizi del Comune di Cento (FE) ha disposto di affidare in Concessione il servizio di “Gestione dell’impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport” mediante attribuzione della funzione selettiva dell’operatore alla Centrale Unica di Committenza (di seguito anche solo “CUC”). Pertanto la procedura verrà espletata dalla CUC mentre l’Ufficio Sport del Settore 2 Servizi Comune di Cento (FE) stipulerà il contratto di concessione con l’aggiudicatario.

La concessione ha un importo inferiore alla soglia di rilievo europeo ed è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché nel rispetto delle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi dettagliatamente descritti all’art. 7 del Capitolato speciale.

Per al presa visione dei CAM adottati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si rimanda al seguente link: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto *Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna SATER* di seguito anche solo Piattaforma ed è accessibile dal sito di Intercent-ER al sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it>.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 95 e 165 del Codice. I servizi oggetto dell’affidamento sono contemplati nell’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alla presente procedura di gara si applicano le riduzioni dei termini procedurali di cui all’art. 8 comma 1 lettera c) del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso la Struttura del Palazzetto dello sport ubicata in Piazzale Donatori di Sangue ed Organi del Comune di Cento (FE)

Codice NUTS: **ITH56**

CIG **9842417B71**

CPV 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi.

CUI Codice Unico Intervento n. **S81000520387202200003** prima annualità **2022**

Ente concedente: Comune di Cento (FE): Comune di Cento – Settore 2 Servizi - Ufficio Sport – Via O. Malagodi, 12 – 44042 Cento (FE) – ITALIA

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il Dott. Mauro Zuntini Dirigente del Settore 2 Servizi del Comune di Cento (FE).

Tel. (+39) 051 – 6843376

Fax (+39) 051 - 6843120

Posta elettronica certificata: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Posta elettronica ordinaria: zuntini.m@comune.cento.fe.it

Indirizzo Internet (URL): <http://www.comune.cento.fe.it/>

Ufficio incaricato del procedimento di gara: Centrale Unica di Committenza e Contratti – Vicolo S. Agostino, 6/a – 44042 Cento (FE).

Tel. (+39) 051 – 6843250-230

Fax (+39) 051 – 6843120

La Dirigente del Settore 3 Lavori Pubblici del Comune di Cento (FE): Arch. Beatrice Contri

Posta elettronica certificata: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Posta elettronica ordinaria: cuc@comune.cento.fe.it

Indirizzo Internet (URL): <http://www.comune.cento.fe.it/>

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma.

L'Ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna SATER" presente all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile all'indirizzo: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma SATER per gare telematiche che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo .

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Servizio assistenza e supporto

tecnico al **Numero verde 800810799 – Mobile/Estero +39 089 9712796** oppure inviando un'email al seguente indirizzo **info.intercenter@regione.emilia-romagna.it**

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Allegato A Capitolato Palazzetto
- b) Allegato A 1 Relazione descrittiva Palazzetto dello Sport
- c) Allegato A 2 Piano Economico-Finanziario
- d) Allegato A 3 Matrice dei rischi
- e) Schema di Contratto di concessione
- f) Bando di gara
- g) Disciplinare di gara
- h) allegato 1. istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva
- i) allegato 2. documento DGUE
- j) allegato 3. dichiarazione integrativa al DGUE
- k) allegato 4. dichiarazione RTI
- l) allegato 5. dichiarazione avvalimento/ausiliaria
- m) allegato 6 Dichiarazione titolare effettivo
- n) allegato 7. Modello F24 versamento imposta di bollo

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, su SATER all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti> e sul profilo del Comune di Cento , nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?_csrf=1GAPRGPXMmBIKZ5GT1UFIQ0808NOZFGM

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/06/2023** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro le ore 18.00 del giorno 14/06/2023** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma all'indirizzo: [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti)

[enti-aperti](https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) e nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Ente concedente e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative agli eventuali: attivazione del soccorso istruttorio, alla richiesta di offerta migliorativa (se del caso) e al sorteggio di cui all'articolo 2 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la gestione in concessione del Palazzetto dello sport di Cento così come dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale e nei suoi allegati.

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del codice l'appalto è costituito da un unico lotto così come indicato nella determina a contrarre del Rup.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Gestione dell'impianto Palazzetto dello sport di Cento (FE)	92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi.	P	€ 1.032.366,50

Valore complessivo della concessione compresa l'opzione di proroga di mesi 6 (art. 167 del d.lgs. n. 50/2016)	€ 1.032.366,50
--	-----------------------

L'importo a base di gara e soggetto a ribasso è di **€ 50.000,00 annui** ed è dato dal contributo pubblico riconosciuto al concessionario da parte del Comune di Cento (FE) per la durata dei cinque anni della concessione per complessivi **€ 250.000,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che sono correttamente indicati nel Piano economico finanziario allegato al Capitolato speciale.

La concessione è finanziata in parte con proprie risorse di bilancio ed in parte con le quote derivanti dalla gestione del servizio.

3.1 DURATA

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere garantito per il periodo 01/07/2023 al 30/06/2028 .

L'amministrazione si riserva la facoltà di dare inizio al servizio in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, sarà redatto verbale di consegna.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Rinnovo del contratto: La concessione non è soggetta a rinnovo

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice: la durata della concessione in corso di esecuzione può essere soggetta a proroga tecnica di **mesi 6** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze o per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente concedente.

Il valore globale stimato della concessione ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comprensivo dell'opzione di proroga tecnica è pari ad **€ 1.032.366,50** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che rientrino in situazioni che, ai sensi della normativa vigente, inibiscono le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche e/o di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nell'apposita sezione del Modello DGUE e nella documentazione integrativa

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il sistema FVOE (Fascicolo Virtuale Operatori Economici) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

Per i concorrenti residenti in Italia:

a) l'iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per categorie di attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o in altri Albi o registri per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (se l'operatore economico è una società cooperativa, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative);

ovvero

b) in caso di Enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto che deve essere attinente a quello della presente gara unitamente all'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2021,

- **per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia:** l'iscrizione di cui ai **punti a) e b)**, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016, oppure dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nell'apposita sezione del Modello DGUE.

***Nello specifico caso di cui alla lettera b)** deve essere inoltre presentata nella documentazione amministrativa la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto che deve essere attinente a quello della presente gara unitamente all'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2021*

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati dalla presentazione di:

c) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la solidità, le capacità

economiche dell'Impresa rappresentando la qualità dei rapporti in atto tra la clientela affidata e l'istituto bancario.

Per la comprova del requisito è fornito mediante l'allegazione delle referenze bancarie alla documentazione amministrativa presentata in gara.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:

d) Esecuzione negli ultimi quattro anni (2019-2020-2021-2022) di servizi analoghi al servizio oggetto della concessione, ovvero di avere gestito impianti sportivi analoghi a quelli oggetto del presente concessione, in assenza di contenzioso, per un periodo continuativo di **almeno tre anni** e per un importo complessivo non inferiore al valore complessivo della concessione determinato ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice e indicato all'art. 4 del capitolato.

Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nell'apposita sezione del Modello DGUE.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

CONTROLLI FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà a cura dell'Ente concedente attraverso l'utilizzo delle Banche dati disponibili e in conformità alle Linee Guida ANAC.

In particolare, l'Ente concedente procederà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (che ha sostituito il precedente sistema AVCPASS) reso disponibile dall'ANAC, in applicazione degli artt.li 81 e 213, comma 8, del Codice, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata sulla GURI Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022.

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizio ad accesso riservato FVOE).

L'operatore economico dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un PASSOE da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

In caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I requisiti di qualificazione i cui all'art. 84 del Codice per le imprese riunite sono quelli previsti dall'art. 48 del Codice.

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità di cui al punto 6.1 lettera a) e b) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/consorziate/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al **punto 6.2 lettera c)** devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 6.3 lettera d)** devono essere assicurati cumulativamente dal raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o altri Albi di cui al **punto 6.1 lettera a) e b)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui al di cui al **punto 6.2 lettera c)** e al **punto 6.3 lettera d)** devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

Il ricorso all'avvalimento per le eventuali certificazioni richieste comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso l'Ente concedente, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Come previsto all'art. 26 del Capitolato speciale è fatto divieto di sub concedere a terzi i servizi di gestione dell'impianto oggetto della presente concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

E' consentito al Concessionario, previa comunicazione, tramite PEC, al Servizio Sport, di avvalersi di soggetti terzi:

a) per le attività accessorie di cui all'art. 13, c.1 lettere a) e b) del Capitolato;

B) per la gestione di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva.

Le seguenti prestazioni contrattuali possono essere sub-appaltate: servizi di custodia, vigilanza e pulizia, attività di manutenzione. Si rimanda a quanto previsto all'art. 26 del Capitolato speciale . Il sub-appalto è disciplinato dall'art. 174 del Codice cui espressamente si rinvia.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- **una garanzia provvisoria pari al 2%** del prezzo base della concessione ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 20.647,33**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione Aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e quanto allo svincolo, il comma 9. **Tesoreria Comunale del Comune di Cento (FE) IBAN: IT71Z0303223400012000550274.**

- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Ente concedente);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Ente concedente per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- La garanzia deve essere corredata da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell'Ente concedente;**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dell'impianto sportivo Palazzetto dello sport di Cento (FE), è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario per la particolare tipologia del servizio.

Il sopralluogo deve essere effettuato entro le **ore 12.00 del giorno 09/06/2023**.

La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara in oggetto.

Le richieste di sopralluogo devono essere effettuate entro **il giorno 07/06/2023** contattando l'ufficio Sport esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo sport@comune.cento.fe.it e zuntini.m@comune.cento.fe.it precisando la scelta della data e dell'orario fra quelle indicate dal servizio e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Le giornate e gli orari del sopralluogo saranno concordati direttamente con l'ufficio Sport e può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. La ricognizione dei locali dovrà avvenire alla presenza dell'incaricato del comune e l'effettuazione sarà comprovata da apposito attestato di avvenuto sopralluogo.

L'incaricato del sopralluogo da una Ditta non potrà effettuare sopralluoghi per altre ditte partecipanti alla gara. In caso di raggruppamento di imprese o consorzi il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppato o consorziato purché munito di delega o mandato.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2023, in vigore il 1° gennaio 2023 e pubblicata al seguente link: [Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 – www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it). per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023 .

L'ANAC, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). Il servizio permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Modalità di pagamento

- "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.) L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Ente concedente accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE della Delibera Anac n. 464/2022 . Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE l'Ente concedente richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 20/06/2023 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta

rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta verifica sulla piattaforma Sater la capacità di dimensione massima per singolo file.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei [Manuali per le imprese – Agenzia per lo sviluppo – dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](#) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica ;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell' Ente concedente entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio l' Ente concedente assegna al concorrente un congruo termine **entro giorni 2** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l' Ente concedente **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell' Ente concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva ed eventuale procura;
- 2) *se del caso*: dichiarazione del legale rappresentate relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica del concorrente e relativa documentazione allegata di cui al punto 6.1 lettera b)
- 3) DGUE;
- 4) dichiarazione integrativa DGUE;
- 5) dichiarazione del titolare effettivo;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) *se del caso*: dichiarazione sostitutiva di copia conforme della certificazione di qualità ai fini della dimidazione della garanzia provvisoria;
- 8) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- 9) PASSoe, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 467/2022, relativo al concorrente;
- 10) almeno due idonee referenze bancarie/intermediari autorizzati
- 11) attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio
- 12) *se del caso*: dichiarazione e documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 13) *se del caso*: dichiarazione e documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
- 14) modello F24 versamento bollo o altra modalità ovvero esenzione DPR 642/72 allegato B e art. 82 Dlgs.117/17

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n.1**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione integrativa il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg> e dal Codice di comportamento adottato dal Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2014 reperibile in Amministrazione Trasparente al link <https://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/trasparenza> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto di concessione stabiliti nel Capitolato speciale e suoi allegati;
- *nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all' Ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l' Ente concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l' Ente concedente a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.

2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE)

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente **allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **€ 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui all'**allegato n.2** e preferibilmente la dichiarazione integrativa di cui all'**allegato n. 3**.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo e la dichiarazione integrativa integrativa di cui all'**allegato n. 3** per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo e la dichiarazione integrativa devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 O CHE ABBIANO DEPOSITATO LA DOMANDA DI CUI ALL'ART. 161, SESTO COMMA DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

- Tra la domanda e l'emissione del Decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiarazione attestante di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art. 186bis co. 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo co., lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (da allegare all'interno della busta amministrativa documentazione amministrativa);

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione integrativa al DGUE;
- 3) la dichiarazione di avvalimento/ausiliaria;
- 4) la dichiarazione del titolare unico;
- 5) il contratto di avvalimento;
- 6) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste nei [Manuali per le imprese – Agenzia per lo sviluppo – dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](#) L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) Una proposta di Progetto

- b) **lo schema del contratto di concessione con correlata matrice rischi illustrativa dell’allocazione dei rischi** che non sarà oggetto di valutazione discrezionale né di attribuzione di alcun punteggio;

Il progetto deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione sotto indicati e di cui al successivo punto **17.1**.

Ciascun concorrente dovrà illustrare il progetto di gestione del servizio in un elaborato contenendola entro un massimo complessivo di **30 facciate**, carattere digitale Arial o Times New Roman **corpo 11**, massimo **30 righe per facciata**.

Qualora il concorrente presenti le schede con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche e/o fotografiche, curricula di cui ai seguenti punti queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste.

La Commissione non procederà all’esame delle pagine o elaborati eccedenti a quelle indicate.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.

Dichiarazione relativa ai segreti tecnici e commerciali da oscurare

Ai sensi dell’art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L’operatore economico **allega** una dichiarazione firmata denominata “Segreti tecnici e commerciali” contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine **allega** anche una copia firmata della proposta di progetto adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà dell’Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L’operatore economico inserisce a documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità previste nei [*Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)*](http://Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici (regione.emilia-romagna.it)) L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il prezzo annuale offerto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali senza arrotondamento;

- b) il Piano Economico-finanziario (PEF) asseverato corredato da una relazione esplicativa contenente la dichiarazione di impegno alla sua attuazione ai sensi dell'art. 171 comma 3 del codice;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) la stima dei costi della manodopera;

Il concorrente **allega** inoltre, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16.1 PRECISAZIONI IN MERITO ALL'OFFERTA ECONOMICA ED AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

a) La moltiplicazione del prezzo annuale offerto (valore offerto per UM) per la durata della concessione determina il valore complessivo della proposta economica.

b) I concorrenti devono presentare il Piano Economico-Finanziario asseverato ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice che evidenzi i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che il Concessionario dovrà sostenere.

Il PEF presentato deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali aggiunte, ove necessario, e deve essere **corredato da una relazione esplicativa**.

La relazione esplicativa al PEF **deve contenere** l'impegno dell'operatore economico concorrente alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione delle attività e dei connessi investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 171, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tale impegno deve essere esplicitato da ciascun operatore economico concorrente.

Il PEF dovrà evidenziare, in particolare che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore.

A tal fine il piano economico-finanziario dovrà essere correlato con lo schema di contratto di concessione e con la Matrice dei Rischi presentati con l'offerta tecnica, indicanti l'allocazione dei rischi tra concessionario e concedente.

- Ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice si precisa che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione delle attività e dei connessi investimenti.

- Ai sensi dell'art. 165 co. 4 del Codice si richiede che il PEF sia corredato anche dalla Dichiarazione sottoscritta da almeno un finanziatore di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione. **TALE DICHIARAZIONE NON È RICHIESTA** qualora il concorrente **dichiari nella relazione al PEF** di finanziare con propri mezzi l'operazione.

Il PEF dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il Piano economico finanziario:

- manchi;
- non sia sottoscritto dal concorrente;
- non sia asseverato ai sensi dell'art. 183 comma 15 del codice;
- non contenga tutti gli elementi del presente paragrafo;

- non sia stata presentata tutta la documentazione a corredo del PEF richiesta nel presente paragrafo;
- manchi la dichiarazione sottoscritta da almeno un istituto finanziatore di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione nel caso un concorrente non finanzi l'operazione con mezzi propri;
- sia giudicato dalla Commissione in contrasto con il contenuto della restante documentazione presentata
- non contenga l'impegno del concorrente alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione delle attività e dei connessi investimenti come previsto dall'art. 171 comma 3 lettera b) del codice appalti.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lett.a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

Non è prevista la soglia di sbarramento.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati. I "Punteggi discrezionali", sono punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

1. Progetto di gestione dell'impianto punteggio massimo: 30 punti dovrà essere presentata una relazione illustrativa di massimo **10 facciate**, sono esclusi dal conteggio massimo delle facciate allegati quali schede, grafici e foto.

attribuito secondo i seguenti criteri:

- **1.1** Modalità di gestione delle attività di custodia e guardiania nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo, delle pulizie e delle modalità di attuazione della gestione della sicurezza dell'impianto sportivo: **massimo punti: 8**
- **1.2** Modalità di gestione delle attività e dei servizi sportivi pianificazione delle attività ivi incluso l'orario di apertura regolare dell'impianto: **massimo punti 10**
- **1.3** Modalità dell'uso pubblico e sociale dell'impianto sportivo: **massimo punti 4**
- **1.4** Modello organizzativo previsto per la gestione dell'impianto, con esplicitazione dei ruoli del personale impiegato, delle qualifiche e delle modalità retributive: **massimo punti 8**

La valutazione della Commissione terrà in considerazione il progetto proposto in termini di: attività di gestione dell'impianto anche in riferimento al potenziale utilizzo dello stesso;

personale impiegato nella gestione delle attività suddiviso per tipologia di rapporto; giornate per anno solare, riservate all'Amministrazione comunale per la realizzazione di attività e manifestazioni che per loro particolarità possono essere inserite nella struttura e organizzate dallo stesso Comune o in collaborazione con altre associazioni/enti in aggiunta a quanto indicato nel capitolato, attività settimanali, partecipazione alle attività federali, programmazione di eventuali manifestazioni compatibili con le caratteristiche strutturali dell'impianto; modalità di effettuazione delle pulizie; modalità di custodia dell'impianto; modalità di osservanza norme generali in materia di igiene, salute, sicurezza pubblica ed ordine pubblico; modalità di informazione dell'utenza; realizzazione di eventi aperti al pubblico; ecc..

2. Progetto di gestione dell'impianto relativo all'applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) Punteggio massimo: 6 (dovrà essere presentata una relazione illustrativa di massimo **4 facciate**)

La valutazione della Commissione terrà in considerazione il progetto proposto relativo all'applicazione dei CAM applicabili alla presente concessione con esclusivo riferimento a miglioramenti rispetto agli *standard* minimi previsti dalla normativa vigente.

3. Eventuali accordi con una o più associazioni o società sportive per l'utilizzo dell'impianto. Punteggio massimo: 10 (dovrà essere presentata una relazione illustrativa di massimo **4 facciate**)

La Commissione valuterà, complessivamente, accordi già sottoscritti per scrittura privata (anche sotto forma di accordo preliminare subordinato all'aggiudicazione), per il periodo della concessione, con altre società/associazioni (non vengono computati gli accordi con le società partecipanti al RTI concorrente o in avvalimento). La finalità è quella di incentivare la fruizione dell'impianto da parte di più soggetti, per condividere gli spazi pubblici, compatibilmente con il palinsesto dell'impianto.

4. Realizzazione di eventuali progetti a favore di anziani, giovani, soggetti segnalati dai servizi sociali, soggetti diversamente abili. Punteggio massimo: 8 (dovrà essere presentata una relazione illustrativa di massimo **2 facciate**)

Saranno oggetto di valutazione complessiva progetti che prevedano convenzioni gratuite o a tariffe agevolate rispetto alle tariffe comunali per le categorie di soggetti a fianco indicate. La valutazione verterà anche sul carattere di innovazione dei progetti, sul grado di coinvolgimento dell'utenza, in una logica pluriennale, sulle professionalità coinvolte, sul potenziale di coinvolgimento di altre società ed associazioni in termini di: destinatari, durata - frequenze settimanali - orario, personale utilizzato, altri partner individuati per la realizzazione del progetto e rispettivi ruoli, tariffe. Si fa presente che saranno considerati soltanto progetti che abbiano una frequenza almeno bisettimanale ed una durata complessiva di almeno tre mesi.

5. Qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori utilizzati. Punteggio massimo: 6

La valutazione della Commissione terrà conto della qualità e dell'esperienza del personale utilizzato in relazione al programma delle attività di cui ai suddetti punti. Saranno valutati fino ad un massimo di otto *curriculum* nelle discipline praticabili nell'impianto sportivo oggetto di valutazione.

6. Piano dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria. Punteggio massimo: 10 (dovrà essere presentata una relazione illustrativa di massimo **3 facciate**)

La valutazione della Commissione terrà conto della qualità della programmazione delle attività di manutenzione ordinaria.

7. Piano dettagliato degli interventi di manutenzione straordinaria. Punteggio

massimo: 5 (dovrà essere presentata una relazione illustrativa di massimo **3 facciate**)

La valutazione della Commissione terrà conto della qualità della programmazione delle attività di manutenzione straordinaria che dovranno essere evidenziate nel PEF.

8. Piano di innovazione e miglioramento delle modalità di gestione da offrire senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione **Punteggio massimo: 10** (dovrà essere presentata una relazione illustrativa di massimo **4 facciate**)

La valutazione della Commissione terrà conto della qualità delle proposte di innovazione e miglioramento nella gestione dell'impianto sportivo.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi verrà assegnato, da ciascun componente la Commissione, un punteggio discrezionale sulla base di un coefficiente, **variabile da zero ad uno** (come da sottostante tabella) relativo ai diversi livelli di valutazione, sulla base del metodo aggregativo-compensatore.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Tale coefficiente medio sarà inserito in piattaforma per il calcolo dei punteggi di ciascun criterio.

GIUDIZIO	CRITERIO MOTIVAZIONALE	COEFFICIENTE
Eccellente	Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento	1,0
Ottimo	Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'argomento con numerosi approfondimenti	0,9
Buono	Contenuto dell'offerta che sviluppa l'argomento con buoni approfondimenti	0,8
Discreto	Contenuto dell'offerta che sviluppa discretamente l'argomento con alcuni approfondimenti	0,7
Sufficiente	Contenuto dell'offerta sufficiente che sviluppa l'argomento ma con pochissimi approfondimenti	0,6
Insufficiente	Contenuto dell'offerta carente ed inadeguato	0,0

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione delle offerte economiche da parte della Commissione verrà effettuata tramite **"valutazione soggettiva"** con la formula sotto indicata ed al di fuori della piattaforma Sater.

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso il sistema attribuirà il punteggio massimo di **15 punti** tramite la formula:

$$X = P_i \times C / P_o$$

Ove:

X	= punteggio attribuito al concorrente per il prezzo
P _i	= Prezzo inferiore (migliore offerta economica)
C	= Coefficiente 15
P _o	= Prezzo offerto (offerta del singolo concorrente)

Saranno pertanto **escluse** le offerte con prezzo superiore al prezzo a base d'asta indicato nel presente Disciplinare.

Una volta completate le operazioni di attribuzione del punteggio alla parte economica dell'offerta, la Commissione giudicatrice prende in esame il Piano Economico-Finanziario presentato dall'operatore economico e, analizzandone le componenti e gli indicatori, verifica che lo stesso dimostri la congruenza, in rapporto alle componenti tecnico-qualitative e economiche dell'offerta.

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale sommando i punti ottenuti per:

offerta tecnica (A) + prezzo (B).

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data del procedimento, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, inoltre si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto senza che gli stessi concorrenti possano avanzare alcuna protesta, diritto o titolo al riguardo.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = \hat{c} punteggio criterio X

X = 1, 2 e seguenti

Riparametrazione I: La riparametrazione sarà una. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che i calcoli saranno effettuati mediante la piattaforma Sater. Si procederà esternamente alla piattaforma solo ed esclusivamente in caso di malfunzionamento/errore della piattaforma medesima.

La sommatoria dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tenuto conto degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, e in considerazione della sospensione dell'Albo nazionale dei commissari di gara disposta dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32), la commissione giudicatrice è nominata dalla Centrale Unica di Committenza e Contratti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta (in considerazione dell'importo sotto soglia comunitaria del presente appalto) da un numero dispari pari a **n. 3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto .

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si potrà avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

La Centrale Unica di Committenza e Contratti pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Il link della trasparenza del Comune di Cento è:

http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il **giorno 20/06/2023 alle ore 10.00**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Rup accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito dell'Ente concedente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità sopra descritte e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L' Ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica della congruità.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP o al RDG che, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

E' facoltà del concorrente allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, **a pena di esclusione**, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro **30 giorni** dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto deve aver luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. L'Ente concedente si riserva comunque la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza della concessione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.l. n. 50/2016, anche potendosi avvalere delle disposizioni derogatorie contenute nell'art. 8 del d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 108/2020.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque automaticamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità indicate dall' Ente concedente.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 1.600,00**.

Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per le particolari requisiti e condizioni di esecuzione si rimanda a quanto previsto dal Capitolato speciale e dai suoi allegati.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all' Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questo Ente concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Ente concedente al link <https://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/trasparenza>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi con invio delle richieste mediante la piattaforma.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

29.1 INFORMATIVA

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni e servizi o lavori, o comunque raccolti dal Comune di Cento a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il Comune di Cento, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all'art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all'art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti al Comune di Cento è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati conferiti sono trattati dagli operatori del Comune di Cento individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

1. personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
2. da collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
3. eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
4. dal Comune Committente cui i dati dovranno essere comunicati per adempimenti contrattuali, legali e procedurali;
5. da altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedurali;
6. da altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
7. dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
8. da soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Cento, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione.

I dati relativi ai concorrenti e al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente del Comune di Cento.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di legge, è di norma 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero

revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Cento - Via M. Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679 (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: sede in Via M.Provenzali 15 (sede provvisoria in Via Guercino, 62) 44042 Cento (FE) - tel. 0516843111 - pec comune.cento@cert.comune.cento.fe.it ;

Il Responsabile del trattamento della procedura di gara è il Dirigente Settore VI.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cento (designato con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 in data 24/05/2018 del Comune di Cento) è **Lepida S.p.A.** con sede in **Via della Liberazione, 15 - Bologna - CF: 02770891204**. I dati di contatto del referente del DPO sono: - **Anna Lisa Minghetti, tel. 0516338814 - mail: dpo-team@lepida.it - PEC: segreteria@pec.lepida.it**

29.2 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione dell'appalto il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

La firma in calce all'Allegato 1 - Istanza di partecipazione varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente e ai fini della presente gara d'appalto.

La Dirigente
Centrale Unica di Committenza e Contratti
Arch.Beatrice Contri